

Prot. N. 973
Class. N.
Data 14.6.89



N. di Rep.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DEL SUOLO

RISORSE IDRICHE - RISORSE FORESTALI

PIACENZA (C.F. 80062590379)

Il Responsabile del Servizio provinciale per la difesa del suolo - Risorse idriche - Risorse forestali di Piacenza:

VISTA la domanda in data 10/11/1977 presentata dall'ENEL - Compartimento di Milano - Centrale termoelettrica di Piacenza - Via Nino Bixio, 27 - (C.F. 00811720580) - intesa ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria alla ricerca di acque sotterranee in Piacenza - Via Nino Bixio, 27 - da utilizzare ad uso industriale, con l'esclusione del consumo umano, come previsto dal D.P.R. 24/05/1988, n. 236;

VISTI gli atti dell'esperita istruttoria;

VISTI gli articoli 95 e 105 del T.U. di Leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/33, n. 1775;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31/01/1978 n. 235,

AUTORIZZA IN SANATORIA

L'ENEL - Compartimento di Milano - Centrale termoelettrica di Piacenza a procedere all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee sui terreni di proprietà dell'ENEL stesso, siti in Piacenza - Via Nino Bixio, 27 -, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni.

UFFICIO REGIONALE PIACENZA
20. MAR 1989
REP.
PHOT.

COPIA ARCHIVIO AMBIENTE
202016

ART. 1

L'ENEL di Milano - Centrale di Piacenza - dovrà, pena la decadenza della presente autorizzazione, rinnovare la richiesta di estrazione e utilizzazione di acqua dal pozzo in oggetto ogni cinque anni a decorrere dalla data della presente.

ART. 2

La Ditta dovrà comunicare i dati della ricerca e del ritrovamento dell'acqua, la portata della medesima, la profondità raggiunta con la perforazione ed i dati relativi alle tubazioni ed alle pompe di eduazione e la stratigrafia del terreno attraversato con l'obbligo di fornire al Servizio Difesa del Suolo concedente i mezzi occorrenti per la misurazione di portata dell'acqua ritrovata ed il controllo dei mezzi di eduazione.

ART. 3

Il Servizio provinciale per la difesa del suolo concedente si riserva di richedere alla ditta autorizzata la prestazione di regolare e documentata domanda di concessione per quindici anni di derivazione, a norma del T.U. di Leggi sopra citato, qualora accertasse che l'acqua utilizzata abbia le caratteristiche previste dall'art. 1 del predetto T.U.-.

ART. 4

Nel caso in cui le acque edotte dovessero venire utilizzate in modo e per scopi diversi da quelli indicati nella domanda di autorizzazione, la ditta sarà tenuta a comunicarlo al Servizio di difesa del suolo per l'adozione dei provvedimenti che il medesimo

riterrà di adottare.

ART. 5

Qualora le acque utilizzate venissero restituite integralmente o parzialmente in corsi d'acqua pubblici, fognature, colli o pozzi perdenti, ecc. e le stesse avessero subito alterazioni nelle loro caratteristiche fisiche o chimiche, la Ditta autorizzata sarà tenuta ad attuare - previo interessamento dei componenti organi sanitari e tecnici - tutti quei provvedimenti necessari a garantire che le acque restituite non siano di nocimento alla igiene ed agli interessi pubblici.

ART. 6

Oltre alle condizioni su esposte, la ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali concernenti la ricerca e l'utilizzazione delle acque sotterranee, nonché la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi della legge 10/05/1976, n. 319.

ART. 7

Tutte le spese inerenti la vigilanza da parte del Servizio difesa del suolo concedente, che si riserva di procedere - in qualsiasi momento - al controllo dei lavori autorizzati ed alle modalità di utilizzazione delle acque edotte, sono a totale carico della Ditta autorizzata, la quale - ai fini del presente atto - elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Piacenza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(ing. Antonio TRONO)

[Handwritten signature]